Ctp Napoli invia atti sul raddoppio termini -

Verifiche fiscali alla Consulta

DI CRISTINA BARTELLI

'l raddoppio dei termini dell'accertamento fiscale davanti ai giudici della Corte costituzionale. La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha inviato, con ordinanza dello scorso aprile, gli atti del ricorso seguito dallo studio legale Loconte di Bari ai giudici della consulta. È stata giudicata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma (articolo 37, comma 25 del dl 223/2006) che ha raddoppiato il termine di notifica dell'avviso di rettifica o dell'accertamento L'incostituzionalità, scrive la ctp di Napoli è nel non aver previsto «che l'eventuale denuncia ex art. 331 cpp, in presenza di ipotesi di reato ex dlgs 74/2000, debba avvenire anteriormente allo spirare dei termini di cui ai commi precedenti, nonché laddove non dichiara la novellata normativa applicabile alle annualità successive all'entrata in vigore del ricordato dl». In altre parole il raddoppio di termini già prescritti all'entrata in vigore della nuova norma potrebbe riscontrare profili di incostituzionalità. Per queste ragioni la ctp ha sospeso il procedimento e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cui sono stati notificati a giugno 2010. «La consulta» commenta Stefano Loconte, «potrebbe pronunciarsi in un tempo di sei mesi circa. Per noi la decisione della ctp è un punto importante perchè pone il principio che sarebbe costituzionalmente illegittimo che una norma riapra termini di accertamento già scaduti».

Il fatto. Nel 2008 un'azienda riceve avviso di accertamento dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che disconosce il credito Iva relativo al 2002, anno di imposta condonato dalla società. Per il fisco alcuni di questi periodi non rientrano sotto la coperta della sanatoria e quindi emettono avviso di accertamento. Ma per la società che ha presentato ricorso i periodi di verifica relativi a quegli anni sono scaduti al 31 dicembre 2007. L'amministrazione oppone alla società la chiusura dell'accertamento avvalendosi della norma che consente di raddoppiare i termini di accertamento, introdotta dal dl 223/2006.

Il raddoppio dei termini di accertamento. Per l'articolo 57 dpr 633/72 esisteva un doppio binario di termini perentori per le verifiche: decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; ovvero del quinto anno per le sole ipotesi di omissione della dichiarazione. La disciplina è stata modificata dal dl 223/2006 che ha aggiunto un nuovo terzo comma in base al quale le due tipologie di termini di decadenza relativi ai periodi della violazione sono state raddoppiate. La questione di costituzionalità. Per la Ctp di Napoli la novella del 2006 consentendo all'amministrazione «in assenza di condizioni astrattamente predeterminate dal legislatore, a raddoppiare i termini ha finito per introdurre un'anomala disciplina che per un verso ha sostanzialmente prorogato/riaperto anche termini scaduti e per un altro più preoccupante verso ha spalancato una incongrua e irragionevole breccia nella predeterminazione giuridica della fattispecie». Per i giudici la norma determina una violazione del criterio della ragionevolezza rispetto all'articolo 3 della Costituzione soprattutto con riferimento alla previsione dello Statuto del contribuente, «i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati». Inoltre la norma trascina con sé un ulteriore problema per il contribuente quello di non avere più le scritture e i documenti contabili, considerando esaurito il rapporto relativo all'anno non più accertabile. Le preoccupazioni sulla norma sono state già evidenziate, infine, da una nota interassociativa di Assonime, Ania e Abi (si veda *ItaliaOggi* del 6 e del 7/8/2010).